

Sentenza del Tribunale 7 marzo 2017 — Neka Novin/Consiglio(Causa T-436/14) ⁽¹⁾

«Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive adottate nei confronti dell'Iran al fine di impedire la proliferazione nucleare — Congelamento dei capitali — Mantenimento del nome della ricorrente nell'elenco delle persone interessate — Errore di diritto — Errore manifesto di valutazione — Proporzionalità»

(2017/C 121/35)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Neka Novin Co., Private Joint Stock (Teheran, Iran) (rappresentante: L. Vidal, avvocato)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: A. Vitro e M. Bishop, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull'articolo 263 TFUE e tendente all'annullamento della decisione del Consiglio di mantenere il nome della ricorrente nell'elenco di cui all'allegato II della decisione 2010/413/PESC del Consiglio, del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC (GU L 195, pag. 39), modificata dalla decisione 2011/299/PESC del Consiglio, del 23 maggio 2011 (GU 2011, L 136, pag. 65), e nell'elenco di cui all'allegato IX del regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga il regolamento (UE) n. 961/2010 (GU 2012, L 88, pag. 1), come comunicata con avviso del 15 marzo 2014.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Neka Novin Co., Private Joint Stock sopporterà le proprie spese nonché la metà di quelle sostenute dal Consiglio dell'Unione europea.
- 3) Il Consiglio sopporterà la metà delle proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 253 del 4.8.2014.

Sentenza del Tribunale del 1° marzo 2017 — Universiteit Antwerpen/REA(Causa T-208/15) ⁽¹⁾

[«Clausola compromissoria — Settimo programma quadro per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) — Azioni Marie Curie — Ricercatori all'inizio della carriera — Invito a presentare proposte FP7-People-ITN-2008 — Convenzioni di sovvenzione — Costi ammissibili — Rimborso delle somme versate — Nozione di accoglienza dei ricercatori — Proporzionalità»]

(2017/C 121/36)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Universiteit Antwerpen (Anversa, Belgio) (rappresentanti: P. Teerlinck e P. de Bandt, avvocati)

Convenuta: Agenzia esecutiva per la ricerca (REA) (rappresentanti: S. Payan-Lagrou e V. Canetti, agenti, assistiti da D. Waelbroeck e A. Duron, avvocati)